

AVVISO

Possibilità di richiedere la sospensione delle Rate Mutui.

Gentile cliente,

a seguito degli **eccezionali eventi metereologici** che hanno colpito i territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia dal giorno 18 gennaio 2026, è stata emanata l'**Ordinanza** del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata il 3 febbraio 2026 sulla Gazzetta Ufficiale n. 27, che prevede che **la clientela** titolare di mutui relativi:

- agli edifici sgomberati o danneggiati,
- alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici

ha facoltà di richiedere la sospensione delle rate dei suddetti mutui.

Principali caratteristiche della sospensione

I Soggetti interessati possono richiedere la sospensione delle rate **entro il giorno 31 marzo 2026, presentando** alla Filiale presso la quale è radicato il rapporto di mutuo:

- apposita richiesta di sospensione;
- autocertificazione del danno subito (resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445).

È possibile esercitare l'opzione per la **sospensione della sola quota capitale o dell'intera rata del mutuo.**

- Sospensione parziale, della sola quota capitale

Durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite. **La sospensione comporterà un allungamento della durata del finanziamento, per un periodo pari a quello di sospensione.** Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata, composta da quota capitale e quota interessi, tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

- Sospensione Totale, dell'intera rata del mutuo

Durante il periodo di sospensione il cliente NON sarà tenuto a corrispondere rate; le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. **Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, per un periodo pari a quello di sospensione.** Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno rimborsati, senza l'applicazione di ulteriori interessi, con la

ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità), secondo il nuovo piano di ammortamento determinato contestualmente alla richiesta di sospensione.

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione di sanzioni penali.

Tyche Bank si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

Il periodo di sospensione potrà essere accordato fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.